



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0023878/18 del 13/11/2018

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 08/11/2018

Esame del ricorso n. 0021484/2018 del 09/01/2018

proposto da



nei confronti di 33400 - BCC CREDITOCONSUMO



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 08/11/2018

FATTO

Il ricorrente, riscontrato negativamente il reclamo, ha adito l'Arbitro, al quale riferisce di aver stipulato, con l'intermediario convenuto, in data 17.5.2012, un contratto di prestito personale per la somma complessiva di euro 20.091,55, in relazione al quale lamenta la mancata inclusione, nell'ambito del TAEG contrattualmente indicato, del costo della polizza assicurativa associata al finanziamento. In particolare, l'istante sottolinea che: 1) la sottoscrizione della polizza sarebbe stata sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni di stipula; 2) trattasi di polizza stipulata dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; 3) vi è connessione genetica e funzionale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione, in quanto i contratti sono stati stipulati contestualmente e la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento; 4) il premio è oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario; 5) l'indennizzo è parametrato al debito residuo.

Al fine di prevenire ogni possibile eccezione della resistente sul carattere facoltativo di tale polizza, il ricorrente – nel richiamare le pronunce n. 10617, 10620 e 10621 del Collegio di Coordinamento (confermate da alcune decisioni dei Collegi Territoriali ABF) – deduce che l'intermediario – in sede di riscontro a reclamo non ha fornito alcun elemento di prova sulla facoltatività della polizza, né si può ritenere assolto l'onere probatorio sulla base di due indici presuntivi quali la presenza di apposite indicazioni relative alla facoltatività della stessa nel modulo SECCI e l'aver indicato come beneficiario delle prestazioni l'assicurato medesimo.



Ciò posto, l'istante, avvalendosi di una perizia di parte, afferma che, a fronte di una previsione contrattuale pari al 10,62%, è stato rilevato un TAEG pari al 13,60%, difforme quindi da quello indicato nel contratto di finanziamento; precisa, al riguardo, di aver verificato il TAEG elaborando due diverse ipotesi di calcolo: la prima, tenendo conto dell'importo totale del credito, pari al netto erogato; la seconda, tenendo conto dell'importo finanziato. In entrambe le ipotesi i risultati sarebbero coincidenti, poiché *"le voci di spesa influiscono in maniera eguale sia se trattenute all'atto dell'erogazione sia, in alternativa, se inserite come costi sostenuti"*. Parte attrice evidenzia altresì la necessità di includere, nel costo totale del credito, le provvigioni incamerate, ovvero i maggiori costi che gravano sul debitore, per la collocazione del prodotto assicurativo per il tramite dell'intermediario – che, nella specie, portano il TAEG al 12,21% - e, richiamando le *"Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura – anno 2009"* rese dalla Banca d'Italia, rileva che tali indicazioni riferibili al TEG, devono trovare piena e legittima applicazione anche per la determinazione del "costo totale del credito" e, dunque, per il calcolo del TAEG.

Tanto premesso, il ricorrente chiede all'Arbitro di: 1) accertare e dichiarare la nullità del TAEG indicato nel contratto di finanziamento e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna somma all'infuori del capitale netto erogato, e degli interessi riconosciuti al tasso minimo dei BOT, rilevazione a dodici mesi antecedenti la data di stipula del contratto e dichiarare nessuna altra somma dovuta; 2) in merito al saldo tra le parti: a) la restituzione dell'eccedenza finora maturata derivata dalla rate pagate comparate con il debito ricalcolato, secondo l'allegato D) della perizia allegata; 3) rideterminare gli importi dovuti per le restanti rate, secondo il medesimo allegato D); 4) in alternativa, dichiarare che la somma attualmente dovuta dal ricorrente è pari alla differenza con quanto già pagato alla data della definizione della controversia, computando in compensazione quanto già versato, ammortizzando l'eventuale debito residuo nel numero residuo di rate del piano di ammortamento originario e, nel caso in cui siano stati effettuati pagamenti eccedenti il debito ricalcolato, dichiarare il rimborso di ogni somma pagata in eccedenza; 5) l'integrale rimborso delle spese di assistenza tecnica per le seguenti, ulteriori, motivazioni: a) la complessa natura tecnico-contabile della vertenza che necessita dell'intervento di professioni quali dottori commercialisti, avvocati e informatici; b) la reale impossibilità per un consumatore di calcolare matematicamente e normativamente il TAEG e il TEG (non trattandosi di cessioni del quinto estinti anticipatamente per i quali è sufficiente una semplice somma algebrica); c) la complessa articolazione legale tra le norme invocate inerenti il caso in esame, che comprendono, oltre che le norme primarie, anche le numerose disposizioni e circolari della Banca d'Italia.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario chiede all'Arbitro di dichiarare l'infondatezza delle domande dell'attore e, per l'effetto, di respingere il ricorso.

L'intermediario resistente eccepisce l'assoluta legittimità del proprio operato, evidenziando relativamente al costo assicurativo che: 1) l'esclusione della polizza ai fini del calcolo del Taeg era assolutamente corretta in considerazione del carattere del tutto facoltativo dell'adesione, rinvenibile da una serie di elementi non riconducibili esclusivamente al dato testuale della sua facoltatività, peraltro, desumibile dal modulo di adesione e dal foglio informativo; 2) contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il consumatore poteva scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sceglierne una sul mercato, senza che ciò potesse incidere sul TAEG; 3) la polizza in discorso, pur essendo a copertura del credito e pur essendo stata sottoscritta contestualmente alla stipula del contratto di prestito, non costituiva *condicio sine qua non* per la concessione del finanziamento o per l'ottenimento dello stesso a determinate condizioni; 4) beneficiario della copertura assicurativa era esclusivamente il cliente e/o gli



eredi/aventi causa e che il prestito era stato concesso al ricorrente sulla base di ulteriori valutazioni inerenti il merito creditizio; 5) la mera contestualità della sottoscrizione determinerebbe, al più, l'inclusione della polizza CPI nel calcolo del TEG e non del TAEG contestando a tal proposito i richiami effettuati dalla ricorrente alla Nota dell'Autorità di Vigilanza.

Parte resistente rileva, infine, e sempre a riprova del carattere del tutto facoltativo ed opzionale della polizza CPI, che erano stati concessi, dalla società convenuta, ad altri soggetti – aventi lo stesso merito creditizio e il medesimo score del ricorrente – numerosi prestiti aventi condizioni contrattuali simili a quelle applicate al finanziamento oggetto di causa, senza la previsione di alcuna copertura assicurativa accessoria a garanzia del credito (produce a tal fine l'estratto di ben 7 contratti comparativi).

La difesa di parte ricorrente deposita repliche, in cui impugna e contesta le deduzioni, eccezioni e produzioni avverse, specificando: 1) con riguardo all'asserzione di controparte secondo cui le istruzioni in materia di usura non rilevano ai fini del TAEG, che in tali istruzioni "(...) il concetto di "contestualità = obbligatorietà" si riferisce al collegamento negoziale tra i contratti di prestito e polizza, e non alla verifica del tasso soglia"; 2) in merito al soddisfacimento degli indici di prova elaborati dal Collegio di Coordinamento, che le affermazioni della resistente secondo cui "il cliente è stato conformemente edotto sui tassi effettivamente pattuiti, applicati ed indicati nel contratto" non soddisfano quanto prescritto dalle Decisioni del collegio di coordinamento n° 10617, 10620, 10621 del 12/09/2017 poiché il cliente avrebbe dovuto comparare due indici: la rata ed un TAEG comparativo; 3) che i contratti prodotti dalla controparte differiscono da quello oggetto di contestazione poiché non è specificato il merito creditizio degli altri contraenti, né è chiarita "la presenza o meno di un coobbligato" né risultano i redditi degli altri soggetti, elementi fondamentali per un oggettiva classificazione del medesimo merito creditizio.

DIRITTO

Oggetto della controversia è la mancata inclusione nel TAEG dei costi connessi alla polizza assicurativa, che parte ricorrente asserisce essere obbligatoria a fronte della facoltatività invece prospettata dall'intermediario resistente. In particolare, la ricorrente contesta l'asserita incongruenza del TAEG pubblicizzato in contratto, rispetto al costo effettivamente sostenuto per il relativo finanziamento.

Occorre premettere che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato nel maggio 2012, ossia posteriormente all'entrata in vigore dell'art. 125-bis, comma 6° e 7° Tub, secondo cui "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi".

Ciò posto, dalla documentazione contrattuale versata in atti emerge che, ai fini del calcolo del TAEG, l'intermediario ha incluso gli interessi e le "spese di gestione pratica" pari ad euro 130,00, nonché l'imposta di bollo euro 14,48 per la rendicontazione annuale; non



anche, invece, l'Assicurazione CPI", dell'importo di euro 1.776,55, né la remunerazione percepita dalla convenuta per il collocamento della polizza abbinata al finanziamento.

A tal proposito, questo Collegio ha effettuato il calcolo del TAEG del finanziamento in questione con l'inclusione la polizza CPI, che è risultato approssimativamente pari al 14,17%.

La stessa documentazione contrattuale attesta che l'omessa inclusione della polizza all'interno del TAEG trova giustificazione, almeno formalmente, nel carattere testualmente non obbligatorio della stessa.

Tuttavia, la giurisprudenza condivisa dei Collegi di questo Arbitro, ritenendo non dirimente l'argomento testuale, ha valorizzato ai fini dell'accertamento circa la natura (facoltativa o obbligatoria) del servizio accessorio, una serie di indici fattuali.

Occorre quindi richiamare il recente orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (decisione n. 10621/2017), secondo cui: *"Se la chiara e formale indicazione della natura facoltativa della polizza per la concessione del finanziamento appare, infatti, in assenza di altrettanto chiari e formali indici contrari, difficilmente superabile e tale da non consentire di qualificare la polizza assicurativa come obbligatoria "per ottenere il credito", a differenti conclusioni può e deve giungersi, invece, con riferimento alla possibilità di considerare la polizza obbligatoria (non per la mera volontà del finanziatore, ma) per ottenere il finanziamento "alle condizioni offerte". Mentre nel primo caso, l'obbligatorietà della polizza assicurativa è riconducibile alla mera volontà (alla richiesta) del finanziatore che trova naturale espressione nella documentazione contrattuale, quale indice rivelatore, appunto, della natura attribuita al "servizio accessorio" difficilmente superabile; nel secondo caso, invece, essa appare connessa (anche) alla idoneità e capacità della stessa polizza di incidere sulle "condizioni [del credito] offerte", in ragione delle quali il finanziatore può richiederne la relativa stipulazione, potendosi, pertanto, prospettare una differente soluzione qualora tali caratteristiche e condizioni della polizza emergano in maniera precisa e oggettiva".*

Nel contempo, la stessa decisione del Collegio di coordinamento – e la successiva n. 16291/2018 – assegna, nella valutazione della vicenda negoziale, principale rilevanza agli elementi di connessione genetica e funzionale tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo, nei termini seguenti: *"Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento".*



Nel caso di specie, dalle condizioni economiche del contratto, può evincersi che in sede di stipula la ricorrente ha aderito alla polizza assicurativa "Credit Protection Insurance" e, dalle "Condizioni generali" della polizza risulta che: i) la polizza ha una funzione di copertura del rischio di credito; ii) la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento; iii) beneficiario della polizza è l'assicurato; iv) è previsto un diritto di recesso, da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di decorrenza; v) l'intermediario resistente ha percepito un compenso di intermediazione assicurativa, pari ad euro 982,56, come risulta anche dal frontespizio del modulo di richiesta del finanziamento; vi) l'indennizzo è parametrato al debito residuo; vii) la garanzia risulta rilasciata da una compagnia appartenente ad gruppo di cui è anche parte l'odierna convenuta.

Sennonché, il Collegio deve rilevare sia che la polizza assicurativa presenta gli indici presuntivi indicati dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni sopra richiamate, sia che le allegazioni fornite dalla resistente, ed in particolare i sette contratti di finanziamento non accompagnati dalla stipula di polizze assicurative prodotti, recano condizioni economiche non del tutto simili a quelle del contratto oggetto del presente procedimento (ve ne sono alcuni che, diversamente dal contratto oggetto di disamina, prevedono anche la presenza di un coobbligato).

Nella fattispecie in esame non si rientra, dunque, nei parametri recepiti dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 16291/2018 che – sulla scorta degli indirizzi condivisi dai Collegi di questo Arbitro – ha tra l'altro, chiarito alcuni dubbi interpretativi in merito alla prova contraria a carico dell'intermediario e che si riporta in stralcio per la parte che qui interessa: *"Pertanto, per quanto attiene alla prova "di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio":- è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti;- è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti;- i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono: 1. TAN: scostamento marginale ± 50 bp; 2. durata: $\pm 25\%$; 3. importo: $\pm 25\%$; 4. periodo di offerta: ± 3 mesi; 5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti "comparativi", almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati). La verifica dei suddetti "scostamenti" non deve essere atomistica, ma implica una verifica globale, ossia non bisogna considerare separatamente i singoli parametri, ma occorre valutarne l'impatto complessivo (ad esempio: un parametro in eccesso può essere compensato da altro in difetto; il raggiungimento dei valori limite per tutti i parametri induce a ritenere la sostanziale difformità del contratto prodotto a comparazione)".*

Discende da quanto precede che gli elementi di prova offerti dall'intermediario convenuto non valgono a contrastare il valore probatorio degli argomenti attorei, risultando rilevante, in particolare, la remunerazione per il collocamento della polizza abbinata al finanziamento percepita dall'intermediario convenuto, che ha trattenuto la somma di euro 982,56, pari all'87,36% del premio convenuto al netto delle imposte (cfr. art. 10 Nota informativa della polizza e modulo di adesione). A tal proposito, occorre infatti richiamare l'orientamento di questo Collegio (ABF Napoli, n. 113997/2017) secondo cui *"allorquando l'intermediario erogante trattenga parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di premio assicurativo, dette somme devono essere incluse nel computo del TEG (cfr. FAQ, Banca d'Italia, in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura, novembre 2010, cit.), trattandosi di costi collegati all'erogazione del credito. Ora, sebbene la regola citata sia dettata per la rilevazione dei tassi effettivi a fini antiusura appare parimenti applicabile per la determinazione del TAEG posto che le componenti del primo indicatore (TEG), necessariamente collegate all'erogazione del credito, sono tutte ricomprese nel secondo e*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

più ampio indicatore (TAEG), per definizione normativa “rappresentativo del costo totale del credito” che annovera anche oneri ulteriori, significativi ai più estesi fini di trasparenza; non vi è dubbio, pertanto, che quantomeno con riferimento alle provvigioni incassate dal finanziatore per il collocamento della polizza “CPI” abbinata al prestito controverso il TAEG non risulta correttamente computato; peraltro, tale collocamento è stato effettuato in situazione di mercato conflitto di interessi per l’appartenenza del mutuante al medesimo gruppo societario del quale è parte la Compagnia di assicurazione”.

In considerazione di quanto precede, le doglianze di parte attrice sulla mancata inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG del contratto di finanziamento stipulato dall’istante devono ritenersi fondate, poiché deve riscontrarsi l’esistenza di uno stretto collegamento tra il prodotto assicurativo fornito al ricorrente e quello creditizio.

Tale accertamento conduce alla dichiarazione della nullità delle relative clausole, con conseguenti effetti restitutori degli importi indebitamente percepiti. E, in applicazione della forma di integrazione legale del contratto sancita dall’art. 125-bis, comma 7°, Tub, in caso di nullità delle clausole contrattuali, si procede alla sostituzione del TAEG originariamente pattuito, con quello equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (così anche Coll. coord., nn. 12832/2018 e 1430/2016; ABF Napoli, n. 3066/2016).

Pertanto, il Collegio accerta e dichiara la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato nel contratto di prestito personale stipulato dal ricorrente ed il TAEG rilevato secondo la normativa vigente al momento della sua stipula e, per l’effetto, dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione del relativo piano di ammortamento con sostituzione del TAEG originariamente pattuito con quello equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro.

In merito alla richiesta del ricorrente del rimborso delle spese legali, è orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, che questo Collegio liquida equitativamente in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa del TAEG, dichiara l’intermediario tenuto al ricalcolo degli interessi nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO